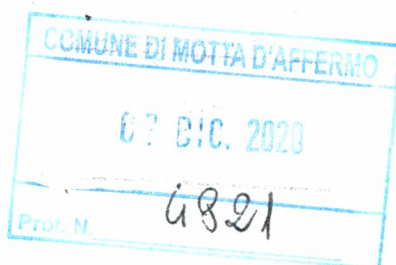


UNIONE COSTA ALESINA

Costituita tra i Comuni di Tusa e Motta D'Affermo

PROT. N. 333 DEL 05-12-2020

OGGETTO: Convocazione Assemblea Unione dei Comuni "Costa Alesina".



AI CONSIGLIERI COMUNALI
SERRUTO PASQUALE
SCIRA MARIANNA
MICELI ANTONIO
TUSA

AI CONSIGLIERI COMUNALI
CIARDO FRANCESCO
ANSALONI CARLO
BRUGNONE CRISTINA
MOTTA D'AFFERMO

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
SINDACO MOTTA D'AFFERMO
AL SINDACO COMUNE
TUSA

ALL'ALBO
COMUNE DI TUSA
ALL'ALBO

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
MOTTA

AL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
MOTTA D'AFFERMO

AL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
TUSA

AL COMANDO CARABINIERI
TUSA

Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, l'Assemblea dell'UNIONE COSTA ALESINA è convocata in sessione Ordinaria per il giorno 14-12-20 alle ore 16.

Pertanto, invito le SS.LL. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta presso la sede Sala Consiliare Comune di Tusa ;

Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

L'ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRATTARE E' IL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Nomina dell'organo di Revisione Economico-Finanziaria per il triennio 2020/2023
3. Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art.20 D.Lgs. n. 175/2016.

Tusa, 05-12-2020



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Francesco Ciardo

Proposta di delibera di Assemblea. n. 02 del 05/12/2020

Oggetto: Nomina dell'organo di Revisione Economico-Finanziaria per il triennio 2020/2023.

Il Proponente IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi del titolo VII della parte II del D. Lgs. 267/2000 ciascun Ente deve nominare un organo di revisione economico-finanziaria che svolge le funzioni di cui all'art. 239 del richiamato decreto e le altre funzioni previste dalla legge, anche di collaborazione con la Corte dei conti per il corretto svolgimento del controllo sugli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria;

Considerato che il legislatore regionale, aderendo alla disciplina statale vigente in materia, ha recentemente provveduto a disciplinare ex novo la materia relativa alla composizione dell'organo, alla modalità di nomina, ai requisiti per la nomina e ai limiti di cumulo degli incarichi;

Considerato, in particolare, che con l'art. 10 della l.r. 3/2016 è stata introdotta la modalità di nomina tramite estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno 30 giorni nel sito istituzionale dell'Ente e nella G.U.R.S., mentre, con il successivo art. 6 della l.r. n. 17 del 11/08/2016, modificato dall'art. 10 della legge regionale 17.03.2016 n. 3 e per ultimo dall'art. 39 della L.R. 16/2017 n. 16, è stata modificata sia la procedura di pubblicizzazione dell'avviso, sia la normativa afferente la composizione dell'organo, i requisiti soggettivi per l'inserimento nell'elenco da cui effettuare l'estrazione a sorte, sia anche la disciplina del limite degli incarichi;

Dato atto che:

è stata avviata la procedura per la nomina del nuovo Revisore con avviso pubblicato sia sul sito Istituzionale del Comune di Tusa, capofila dell'Unione "Costa Alesina" che sul sito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica;

- nell'Unione Costa Alesina la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 3/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27/01/2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e Unioni di Comuni:

- 1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

Dato atto, altresì, che ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;

Verificato che, non risultando pendenti ricorsi presso le sedi giurisdizionali avverso il predetto avviso;

Considerato che alla scelta da parte dell'Assemblea dell'Unione deve procedersi obbligatoriamente mediante estrazione a sorte, in pubblica adunanza;

Accertato che entro il termine di scadenza dell'avviso sono pervenute n. 202 istanze, in elenco allegato alla presente proposta;

Ritenuto di dover effettuare l'estrazione a sorte tra i soggetti di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione, procedendo anche all'estrazione di ulteriori quattro (6) nominativi rispetto al primo estratto al fine di individuare dei sostituti in caso di impedimento o rinuncia da parte del primo estratto;

Stabilito che alla predetta estrazione si procederà mediante sorteggio di un numero (da 1 a 202) che corrisponderà ad un nominativo di cui all'elenco allegato;

Visto l'art. 241 del d.lgs. 267/2000 in base al quale "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina" (comma 7) e che tale disposizione si applica nell'ordinamento regionale in forza del rinvio formale contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.n.48/91 (di recepimento dell'art. 57 della l. 142/1990);

Che la richiamata disposizione rinvia ad un decreto interministeriale per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori, determinato in ragione della classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale (comma 1), precisando che il compenso può essere aumentato fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle dell'art. 239 del TUEL (comma 2);

Considerato, pertanto, che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei compensi professionali spettanti ai revisori ma si è limitato a prevedere i limiti massimi del compenso base, disponendo che spetti all'ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne l'ammontare entro i suddetti limiti;

Dato atto, altresì, che la disciplina positiva è completata dalla disposizione di contenimento (comma 6-bis all'art. 241 TUEL come introdotto dall'art. 19 comma 1-bis lett. c) del D.L. 66/2014) che prescrive un limite all'importo massimo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, pari al 50% del compenso attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Vista la circolare n. 1 del 13/01/2011 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica relativa alla applicabilità agli enti locali della Sicilia delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e di contenimento della spesa, nonché in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativi che non ha posto alcun riferimento ostativo alla diretta applicabilità dell'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 negli enti territoriali della Regione Siciliana;

Visto l'art. 241 comma 6 bis del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce il limite massimo dei rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio da corrispondere all'organo di revisione, nel limite del 50% del compenso annuo spettante al revisore dei conti, precisando che il rimborso delle spese di viaggio con mezzo riconosciuto sarà pari a 1/5 del costo medio di un litro di benzina per ogni km percorso;

Ritenuto congruo fissare il compenso da corrispondere al Revisore in €. 2.000,00 oltre oneri dovuti per legge,

Visto l'art. 10 della l.r. 3/2016, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/2016 e dall'art. 39 della L.r. 25.08.2017 n. 16;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. di stabilire per il revisore dei conti il compenso annuo di € 2.000,00 oltre oneri dovuti per legge, dando atto che il rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e documentato analiticamente, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai singoli componenti al netto degli oneri fiscali e contributivi;
2. di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di cinque nominativi inclusi nell'elenco di cui al superiore punto 1) stabilendo che, soltanto il primo, sarà il professionista nominato mentre i quattro successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in caso di mancata nomina per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al ricoprimento effettivo dell'incarico o per effetto di dimissioni dell'avente diritto, applicando in tal senso una logica, per la successiva nomina d'ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto dell'ordine pedissequo di estrazione;
3. di dare atto che la nomina avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile:
 - la verifica del possesso dei requisiti del soggetto sorteggiato;
 - di comunicare al Tesoriere dell'Unione, ai sensi dell'art. 234 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il nominativo del revisore eletto;
 - di dare comunicazione all'interessato della nomina.



Il Proponente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo Ruff", written over a horizontal line.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 3 del 05/12/2020

PROPONENTE IL PRESIDENTE

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art.20 D.Lgs. n. 175/2016.

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (Art.4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

ATTESO che l'Unione dei Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento:

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016":

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio. "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1. del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all'art.20, comma I del T.U.S.P. sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art.4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20; 23, T.U.S.P

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate a da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente. con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art.20, c.4 del T.U.S.P. l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possiede alcuna partecipazione a società che comunque deve essere comunicata alla Corte dei Conti competente.

VISTO l'art. 12. comma 2, L.R. 3 dicembre 1991 n. 44, in materia di immediata esecutività delle deliberazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL.. approvato con legge regionale 15/03/1963 n.16, della Legge Regionale 08/03/1986 n.9. modificato ed integrato dalle norme contenute nella Legge 08/06/1990 n.142 recepita con modificazioni della Legge Regionale 11/12/1991 n.48,

PROPONE

1. 4) di dare atto che l'Ente non ha nessuna partecipazione a società al 31/12/2018 e che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possiede alcuna partecipazione a società che comunque deve essere comunicata alla Corte dei Conti competente.
2. 5) di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito:
<https://portaletesoro.mef.gov.it>;
3. di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;

TUSA , 05/12/2020

